



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

I V A S S



L'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLA NUOVA VIGILANZA SUL GRUPPO INTRODOTTA DA SOLVENCY II

***Serena Marzucchi
17 novembre 2016***



QUADRO GENERALE DI RECEPIMENTO

- ✓ la vigilanza sul gruppo secondo il CAP previgente
- ✓ la vigilanza sul gruppo nella direttiva Solvency II
- ✓ obiettivi del recepimento
- ✓ struttura del recepimento nazionale

LA CORNICE GIURIDICA (CAP E DEL REG. IVASS N. 22/2016)

- ✓ livelli di vigilanza
- ✓ presupposti di vigilanza
- ✓ area di vigilanza
- ✓ responsabilità nel gruppo



LA VIGILANZA SUL GRUPPO SECONDO IL CAP PREVIGENTE

Vigilanza supplementare (origine UE)

- presidi di vigilanza ulteriori che si applicano alle imprese controllanti o partecipanti altre imprese di assicurazione: adeguatezza patrimoniale, operazioni infragruppo, vigilanza informativa e ispettiva
- in linea di principio la vigilanza si applica a tutti i livelli salvo esoneri (*approccio bottom up*)

Vigilanza sul gruppo assicurativo (specificità nazionale)

- vigilanza basata sull'Albo delle capogruppo
- ruolo forte della capogruppo con poteri di direzione e coordinamento
- poteri dell'IVASS sulle società del gruppo



LA VIGILANZA SUL GRUPPO NELLA DIRETTIVA SOLVENCY II: COSA CAMBIA CON SOLVENCY II?

- viene superato il concetto di vigilanza di tipo supplementare del regime previgente
- non viene chiaramente individuato il livello di responsabilità all'interno del gruppo per tutti gli obblighi previsti dalla direttiva
- in linea di principio la vigilanza si esercita a livello di impresa capogruppo a livello europeo (art. 215 SII) ovvero a partire dallo Stato UE dove ha sede l'impresa di ass/riass, la MFHC o la società di partecipazione assicurativa che non è a sua volta controllata (*approccio top down/on top*)



LA VIGILANZA SUL GRUPPO NELLA DIRETTIVA SOLVENCY II: NOZIONI CHIAVE

- Nozione di gruppo: definizione ampia comprendente tutte le società legate da rapporti di controllo, partecipazione o soggette a direzione unitaria all'impresa di assicurazione
- Ambito di vigilanza: circostanze in presenza delle quali scatta la vigilanza sul gruppo (c.d. trigger). Sono gli stessi presupposti di applicazione della vigilanza supplementare ante Solvency II
- Area di applicazione della vigilanza: per ciascuno degli strumenti di vigilanza la direttiva prevede ambiti di applicazione o regole diverse a seconda della tipologia di soggetto



OBIETTIVI DEL RECEPIMENTO

- ✓ implementare le nuove norme UE nel sistema normativo esistente superando la precedente dicotomia albo/vigilanza supplementare
- ✓ mantenere le specificità nazionali (albo, poteri dell'IVASS, vigilanza sui gruppi italiani anche in caso di controllante UE)
- ✓ garantire un sistema di vigilanza con chiara allocazione di responsabilità all'interno del gruppo
- ✓ modulare l'azione di vigilanza e i relativi requisiti prudenziali a seconda delle tipologia di società del gruppo e delle tipologie di gruppo, coordinando le norme se il gruppo è anche un conglomerato



STRUTTURA DEL RECEPIMENTO NAZIONALE

Sistema integrato di norme che creano la **CORNICE GIURIDICA** per l'applicazione degli strumenti di vigilanza previsti dalla direttiva secondo i descritti obiettivi normativi («se» applicare la vigilanza in genere)

- *artt. 210-214 ter e 220 bis-220 octies del CAP*
- *regolamento n. 22/2016*

Le altre disposizioni del Titolo XV e gli altri regolamenti IVASS che dicono **«COSA FARE»**, ovvero gli obblighi collegati agli strumenti di vigilanza individuando, se necessario, il relativo ambito di applicazione («se» e «come» applicare un certo strumento)

- *reg. 17/2016 sull'adeguatezza patrimoniale*
- *reg. 30/2016 sulle operazioni infragruppo e la concentrazione*
- *reg. 32/2006 sull'ORSA*
- *futuro regolamento governance*



> LIVELLO DI VIGILANZA

a. SOTTOGRUPPI NAZIONALI CON SEDE STATO UE

- Regime previgente:
 - il concetto di sottogruppo non esisteva
 - nel caso di rapporto di controllo che coinvolgeva imprese italiane si radicava sempre la vigilanza dell'IVASS
- impostazione SII: la vigilanza è esercitata di norma a livello di USC europea (es Allianz DE); opzione SII: vigilanza sul sottogruppo nazionale, ovvero il gruppo nel quale può essere identificata un'impresa capogruppo a sua volta controllata da altra impresa capogruppo a livello UE

>>> Scelte di implementazione nazionale: mantenere la vigilanza domestica, garantire collaborazione con altre autorità, flessibilità dell'azione di vigilanza



- è stato deciso di disapplicare a livello regolamentare (per la generalità dei sottogruppi italiani) gli strumenti di vigilanza sul gruppo di SII salvo decisione di applicazione dell' IVASS caso per caso (*opt-in*)
- i **criteri per l'applicazione** degli strumenti sono quelli previsti dall' art. 358 AD, applicati mediante rinvio anche ai sottogruppi con capogruppo con sede St terzo equivalente
- restano **comunque applicabili** alcune norme sull' Albo (specificità nazionali) e i poteri dell' IVASS attraverso cui è valutato l' assetto del gruppo
- decisione IVASS sull' *opt-in* stabilisce anche **modalità particolari di vigilanza**



b. GRUPPI NAZIONALI CON CAPOGRUPPO CON SEDE STATO TERZO

- sottogruppi con capogruppo con **sede in Stato terzo equivalente**: a livello regolamentare è stato deciso di applicare gli strumenti di vigilanza sul gruppo di SII salvo decisione di disapplicazione dell' IVASS caso per caso (opt-out)
- sottogruppi con **capogruppo con sede in Stato terzo non equivalente** sono sempre soggetti alla vigilanza dell' IVASS che può individuare anche le modalità particolari di adempimento degli strumenti di vigilanza/metodi di vigilanza ulteriori
- criteri per determinazione IVASS sono previsti dal reg. 22/2016: differenze tra gruppo e sottogruppo (*mutatis mutandis* da art. 359 AD); complessità struttura, controllo prudenziale, sistema di governance, flussi informativi
- decisione IVASS sull'*opt-out* stabilisce anche **modalità particolari di vigilanza**



> PRESUPPOSTI DI VIGILANZA

a. «TRIGGER» (art. 210 CAP)

1. imprese IT partecipanti o controllanti in almeno un'impresa IT/stato terzo
2. imprese IT controllate da MFHC o società partecipazione ass IT/UE/
3. imprese IT controllate da impresa, MFHC o società partecipazione ass stato terzo
4. imprese IT controllate da una società di partecipazione assicurativa mista
5. imprese IT controllano una società strumentale
6. imprese IT soggette a direzione unitaria ai sensi dell' articolo 96

>> il trigger di cui alla lettera 5) è una specificità nazionale in linea con il sistema previgente



b. ALBO DELLE SOCIETÀ CAPOGRUPPO

- mantenuto l'Albo delle società capogruppo (art. 210 ter)
- rispetto al CAP previgente l'iscrizione nell'Albo non è il presupposto per l'esercizio della vigilanza ma è un obbligo distinto applicabile solo al gruppo «piccolo» con **funzione di pubblicità notizia**
- rientra nell'ambito della pubblicità notizia il contenuto degli **STATUTI** dell'USC iscritta e delle società del gruppo «piccolo» >> contenuto minimo obbligatorio ex art. 11 del regolamento:
 - oggetto sociale USC indica l'adozione sul gruppo «piccolo» delle disposizioni impartite da IVASS
 - ruolo amministratori USC rispetto all'attuazione delle disposizioni IVASS su gruppo «piccolo»
 - appartenenza al gruppo della società



> AREA DI VIGILANZA

- introdotta nel CAP la definizione di gruppo di SII comprendente tutte le società legate da rapporti di controllo, partecipazione o soggette a direzione unitaria all'impresa di assicurazione per individuare in generale l'area di vigilanza sul gruppo, es. per i flussi informativi o la struttura del gruppo (c.d. **gruppo «grande»**)
- disposizioni di dettaglio (nel CAP e nei regolamenti di attuazione) individuano **ambiti di applicazione differenziati** (specifiche entità del gruppo) per determinati requisiti/obblighi di vigilanza
- in particolare alcuni obblighi (es. iscrizione all'albo, obbligo attuazione) si applicano solo alle imprese, società strumentali e SPFM intermedie controllate (c.d. **gruppo «piccolo»** ex 210 ter, comma 2, ovvero le società iscritte nell'Albo)
- disposizioni relative al rapporto con FICOD (art. 210 bis) e le esclusioni (art. 210 quater) previste da SII



> RESPONSABILITÀ NEL GRUPPO

A. ULTIMA SOCIETÀ CONTROLLANTE

- USC: impresa di ass/riass, SPFM, società di partecipazione assicurativa controllante con sede in IT che non è a sua volta controllata da altra impresa di ass/riass, SPFM, società di partecipazione assicurativa con sede in IT - art. 210.2
- centralizzazione della responsabilità di vigilanza a livello di capogruppo (cfr poteri ex art. 9 reg. 22) > esercizio della vigilanza a livello di USC
- in presenza di **gruppi senza USC** (impresa partecipante, impresa soggette a direzione unitaria) IVASS individua:
 - la società del gruppo con funzione di USC (c.d. USC «di vigilanza» - art. 210.3)
 - le disposizioni che non si applicano alle società del gruppo, le modalità particolari di adempimento degli strumenti di vigilanza, il contenuto degli statuti (vigilanza tailored)



B. STRUTTURA DEL GRUPPO

La struttura del gruppo deve essere tale da garantire la sana e prudente gestione del gruppo e l' esercizio dell' azione di vigilanza

>> **specificità nazionale** che consente all' IVASS di verificare il funzionamento del gruppo e di chiedere eventualmente una modifica della compagine societaria o dell' assetto organizzativo del gruppo

I momenti di controllo dell' IVASS:

1. al momento dell'iscrizione nell'Albo (art. 23, reg. 22)
2. in caso di operazioni di acquisizioni nell' ambito del gruppo (art. 210 ter co. 8)
3. nel continuo, secondo i criteri previsti dal regolamento (art. 4): trasparenza, adeguatezza profili tecnici e organizzativi, adeguatezza gestione del rischio, ostacoli alla vigilanza, assetto strutturale



C. POSSIBILITÀ DI ESERCITARE LA VIGILANZA A LIVELLO DIVERSO DELL'USC?

- vecchio regolamento ISVAP n. 15 prevedeva la possibilità di non considerare capogruppo una società nel caso in cui un'altra società del gruppo controllata esercitava la funzione di direzione e coordinamento. Mancavano disposizioni UE.
- nel *framework* SII la nozione di “impresa capogruppo” fa riferimento alla società controllante/partecipante
- la posizione societaria dell'impresa rispetto alla struttura del gruppo implica necessariamente:
 - ✓ nel sistema SII >> la qualificazione di impresa capogruppo
 - ✓ nel sistema del CAP >> in caso di controllo la qualificazione di USC e la relativa responsabilità per gli adempimenti di vigilanza e nei confronti dell'IVASS



D. REGIME TRANSITORIO

- **USC non attualmente capogruppo può:**
 - presentare istanza iscrizione al nuovo Albo
 - inviare all'IVASS un piano relativo agli adeguamenti organizzativi e strutturali necessari per poter svolgere gli adempimenti previsti

- **Società iscritta attualmente all'Albo:**
 - per dodici mesi (entro 27.6.2017) continua a svolgere le funzioni di capogruppo ed è soggetta alle disposizioni previste per USC ad eccezione delle disposizioni richiamate dall'articolo 210-ter, comma 8 del CAP (assetti proprietari)

- **Scelta diversa dell'USC**
 - nel periodo transitorio può comunque esercitare immediatamente in tutto/in parte le funzioni di capogruppo)



POTERI DELL'IVASS

Poteri di derivazione Solvency II

- processo revisione e valutazione prudenziale;
- valutazione rispetto disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale, IGT e RC
- valutazione *governance* e verifica requisiti *fit&proper* del CdA (anche se della holding) e dei titolari delle funzioni fondamentali
- vigilanza informativa e ispettiva

Poteri specificità nazionali (allineamento TUB)

- disposizioni impartite dall'IVASS all'USC su gruppo «piccolo» (tutto o singole entità)
- USC adotta provvedimenti di attuazione e il CdA delle società del gruppo piccolo collaborano nell'attuazione